

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Provincia di Vercelli

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3 del 18/02/2021

OGGETTO: PARERE SU DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO "PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022/2024, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E NUOVE CAPACITA' ASSUNZIONALI".

Il sottoscritto Dott. Donna Andrea, Revisore dei Conti, nominato con deliberazione di Consiglio n. 18 del 02/12/2020;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità

degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

preso atto che con deliberazione di Giunta n. 24 del 21.1.2022 è stato adottato il piano delle azioni positive 2022/2024 in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006

preso atto che con deliberazione di Giunta n. 3 del 9/01/2021 è stato approvato il piano delle performance di cui all'art.10 della L. n. 150/2009 per l'anno 2021;

vista la proposta di deliberazione di Giunta n. 6 del 25/01/2021 avente ad oggetto *“PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022/2024 RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E NUOVE CAPACITA' ASSUNZIONALI”* unitamente agli allegati;

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- nell'anno 2009 le spese per contratti di lavoro flessibile erano pari a zero e che quindi occorre considerare la spesa media sostenuta nel triennio 2007/2009 e precisamente: anno 2007 € 24.987,50, Anno 2008 € 10.378,50, Anno 2009 € 0,00 con una spesa media del triennio pari a € 11.788,66;
- ha ritenuto che la somma a disposizione per l'Ente sia inidonea a costituire un ragionevole parametro assunzionale e che si debba far fronte ad un servizio essenziale; viene quindi stabilito un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla somma strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente ovvero il costo di un dipendente C1 pari a € 31.400,00
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (**di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018**);
- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità*

di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato pari a €.11.788,66 è considerata inidonea a costituire un ragionevole parametro assunzionale e che si deve far fronte ad un servizio essenziale, viene stabilito un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla somma strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente ovvero il costo di un dipendente C1 pari a **€ 31.400,00** ;

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a alle disposizioni di legge;

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per far fronte ad un servizio essenziale;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Segretario e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamata la tabella A) allegata che individua la dotazione organica teorica finanziaria dal personale attualmente in servizio che comporta una spesa pari ad € 529.931,62 di cui € 464.401,17 soggetti al limite 2008, risulta dunque contenuta nei limiti di spesa 2008 che è pari a € 677.353,16;

Richiamata la tabella B) allegata che individua la spesa teorica 2022 derivante dalla programmazione di cui sopra oltre alla spesa di personale è pari ad € 682.537,34 di cui € 517.488,72 soggetti al limite 2008, risulta dunque contenuta nei limiti di spesa 2008 che è pari a € 677.353,16;

Richiamata la tabella C) allegata che individua la spesa teorica 2023 derivante dalla programmazione di cui sopra oltre alla spesa di personale è pari ad € 713.635,86 di cui € 497.942,72 soggetti al limite 2008, risulta dunque contenuta nei limiti di spesa 2008 che è pari a € 677.353,16;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, e s.m.i.;
- vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- vincoli di finanza pubblica previsti dall'art. 1 della Legge 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) ovvero rispetto dei vincoli del pareggio di Bilancio;
- -tempi di pagamento previsti dall'art. 41 c. 2 D.L. 66/2014, ovvero inferiori ai 60 giorni;

- adozione del Piano della Performance/Obiettivi con deliberazione di Giunta n.3 del 9.1.2021;
- che con deliberazione della Giunta dell'Unione n° 24 del 31.1.2022 è stato adottato, per il triennio 2022-2024, il piano delle azioni positive;
- aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché la programmazione triennale del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 (art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001);
- aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/ dando atto, con il presente provvedimento che non sono presenti eccedenze, né sovrannumerarietà, nemmeno per l'anno 2022;
- l'Ente ha trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di Bilancio entro il 31 marzo;
- che la spesa di personale prevista , già in fase di predisposizione del Bilancio pluriennale 2022/2024, è contenuta nel limite della spesa del 2008;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta del 25 del 21.2.2022, avente ad oggetto *"PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2022/2024 RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E NUOVE CAPACITA' ASSUNZIONALI"*.

Gozzano, 18.2.2022

Il Revisore Unico
Dott. Donna Andrea

